

37865-24



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto.  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

VITO DI NICOLA - Presidente -  
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO  
EVA TOSCANI  
GIOVANBATTISTA TONA  
VINCENZO GALATI - Relatore -

Sent. n. sez. 791/2024  
UP - 11/07/2024  
R.G.N. 18329/2024

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:



avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

VALENTINA MANUALI

che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;



precisando, tuttavia, di essere stati aggrediti.

Solo il 17 maggio 2022 veniva sentito a sommarie informazioni [REDACTED] il quale descriveva il diverbio avuto con [REDACTED] il giorno precedente l'accoltellamento.

Alla discussione, insorta a causa delle richieste di pagamento avanzate in ragione di un precedente rapporto di lavoro, era presente il fratello dell'imputato (successivamente riconosciuto in [REDACTED]).

In relazione alle modalità dell'aggressione evidenziava di essere stato colpito da [REDACTED] e dal fratello [REDACTED] con distinte coltellate, mentre l'altro fratello si era inizialmente scagliato contro il cugino.

L'azione veniva descritta come, sostanzialmente, contestuale e rivolta, allo stesso tempo, da parte dei tre aggressori contro entrambe le persone offese.

Venivano escussi anche altri due colleghi di lavoro delle vittime indicati come presenti da [REDACTED]

I due, sebbene con particolari diversi in ragione delle differenti prospettive dalle quali avevano assistito all'ingresso in cantiere e alla successiva aggressione da parte dei tre imputati, descrivevano gli avvenimenti in termini pressoché coincidenti con quelli delle persone offese.

Alla luce del compendio istruttorio i giudici di merito hanno ritenuto totalmente smentita la tesi difensiva secondo cui sarebbero stati [REDACTED] e [REDACTED] ad aggredire gli imputati in uno spazio posto all'esterno del cantiere e ciò anche alla luce di un video girato da una testimone.

La condotta in danno di [REDACTED] è stata qualificata in termini di tentato omicidio, mentre quella ai danni di [REDACTED] come lesioni aggravate dall'uso del coltello.

1.2. Con specifico riferimento ai motivi di impugnazione, la Corte milanese ha giudicato infondato quello relativo alla nullità della sentenza per essere stato disposto il giudizio abbreviato a seguito di richiesta del difensore nominato in udienza e privo di procura speciale, senza che sia stato verbalizzato il consenso esplicito degli imputati.

Il vizio è stato escluso in ragione della presenza in udienza degli stessi imputati e della mancata proposizione di qualsiasi eccezione.

Il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è stato rigettato in ragione della completezza del compendio probatorio agli atti.

Nel merito, la Corte di appello ha ritenuto marginali alcune incongruenze dichiarative segnalate dall'appellante relativamente alle deposizioni di alcuni testi presenti sul cantiere.

Irrilevante, nella prospettiva della Corte di appello, la mancata produzione di documentazione attestante l'entità del credito vantato da [REDACTED] e ciò in

ragione della natura del rapporto lavorativo che l'ha originata e delle deposizioni testimoniali che hanno, comunque, fatto riferimento alle rivendicazioni avanzate dalla persona offesa nei confronti di [REDACTED] rispetto al quale è stato escluso qualsiasi intento calunniatorio.

Con riferimento all'uso delle armi, sono state richiamate le deposizioni testimoniali così come le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avevano ripreso uno degli imputati mentre impugnava un coltello all'atto di entrare nel cantiere e quelle che avevano permesso di vederne la fuga.

Sul punto sono stati richiamati anche i rilievi della polizia scientifica e le convergenti dichiarazioni delle vittime.

La natura unilaterale dell'iniziativa violenta e della vera e propria aggressione posta in essere dagli imputati verso le persone offese, ha giustificato l'esclusione della invocata riqualificazione dei delitti di cui al capo di imputazione in rissa aggravata, ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen.

Le attenuanti generiche sono state escluse a ragione della natura estremamente violenta dell'azione che ha assunto le forme di una vera e propria «spedizione punitiva».

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto redatto per mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo hanno eccepito violazione di legge e nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per mancanza della procura speciale al difensore che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione degli imputati al giudizio abbreviato.

Nel caso di specie, gli imputati non erano stati consapevoli della scelta operata dal loro difensore nominato all'udienza del 15 marzo 2023 il quale aveva chiesto l'ammissione al rito alternativo senza che vi fosse una procura speciale.

La scelta tecnica e le conseguenze derivanti dall'accesso al giudizio abbreviato si sarebbero determinate nella totale inconsapevolezza degli imputati privi di cognizioni specifiche in grado di far loro comprendere il significato della scelta processuale.

2.2. Con il secondo motivo hanno rilevato violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al dolo omicidiario e alla mancata riqualificazione del delitto in rissa aggravata.

Non sarebbero state chiarite la natura e l'entità dell'effettivo apporto causale di ciascun imputato.

La genesi dei fatti è stata ricondotta alla lite avvenuta tra [REDACTED] e [REDACTED] il giorno prima dell'accoltellamento; a tale episodio era seguita

l'aggressione da parte delle persone offese verso gli imputati sul posto di lavoro di questi ultimi.

In sostanza, sarebbe stato [REDACTED], in ragione della rivendicazione economica nei confronti di [REDACTED], a dare inizio all'azione violenta spalleggiato dal cugino.

In tal senso anche l'accertata presenza nello zaino di [REDACTED] di un taglierino e l'assenza di impronte riconducibili agli imputati sui coltelli trovati sul luogo dei fatti.

Da ciò sarebbe emersa la sussistenza di dubbi ragionevoli sul fatto che gli imputati fossero armati e, soprattutto, sulla circostanza che non lo fossero le persone offese.

Tali elementi sarebbero idonei a mettere in crisi la ricostruzione circa l'effettiva volontà omicidiaria da parte di tutti e tre gli imputati e, comunque, sotto il profilo della qualificazione giuridica, ad introdurre seri elementi di dubbio circa la configurabilità della fattispecie di rissa, essendo emersa la sussistenza di una condotta violenta parimenti proveniente da due fazioni contrapposte.

2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita l'omessa valutazione di prove decisive ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen.

Si tratta dell'accesso al telefono rivenuto nella disponibilità di [REDACTED], [REDACTED], allo scopo di prendere visione dei messaggi tra lo stesso e le persone offese, oltre ad un altro telefono indicato nel verbale di sequestro del 14 aprile 2022, allo scopo di accertare cosa le parti si erano davvero dette e se vi fossero state minacce precise da una parte verso l'altra.

Analoga utilità avrebbe comunque avuto la produzione dei contratti di lavoro di [REDACTED] e la prova del pagamento delle sue spettanze lavorative.

Si tratta di documentazione non rivenuta in atti, nonostante [REDACTED] avesse dichiarato, nelle sommarie informazioni, di averla consegnata.

2.4. Con il quarto motivo è stato eccepito il difetto di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il riferimento alla consumazione di una vera e propria «spedizione punitiva» è stato ritenuto integrare una motivazione apparente.

Piuttosto, avrebbe dovuto essere considerata la regolare condotta tenuta dagli imputati dopo la commissione del reato, la loro incensuratezza al momento dei fatti, il ruolo passivo dell'imputato [REDACTED] il risarcimento delle vittime che hanno rimesso la querela e prestato il consenso alla revoca della misura cautelare.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono complessivamente infondati.

2. Con il primo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza in quanto gli imputati sono stati giudicati con le forme del giudizio abbreviato su richiesta avanzata dal difensore privo di procura speciale.

Non è contestato che gli imputati fossero presenti e nulla abbiano eccepito all'udienza del 15 marzo 2023, cioè quando è stata avanzata l'istanza di rito alternativo.

Alla luce di tale circostanza, pertanto, si rivela corretta la decisione della Corte di appello di rigettare l'analogica eccezione sollevata nel giudizio di merito sulla scorta dell'orientamento di questa Corte secondo cui «è legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca» (Sez. 3, n. 1946 del 27/04/2016, dep. 2017, Salerno, Rv. 268922).

La particolarità della questione, impone qualche precisazione ulteriore.

Il nucleo del condivisibile ragionamento svolto dalla Terza Sezione, in occasione del precedente citato, risiede nell'affermazione che, nella fattispecie, «il compito del difensore non sarà sussumibile propriamente nello schema del negozio posto in essere dal procuratore, cui compete di rappresentare una parte assente o inabilitata a compiere un determinato atto sostituendosi ad essa anche sotto il profilo della formazione della volontà, ma quello del mero nuncius cioè del soggetto che dovrà, e potrà esclusivamente, riportare, in guisa di mero strumento di trasmissione, la volontà del dichiarante mediato, senza che in tale dichiarazione entri in gioco un suo personale atteggiamento volontaristico. A nulla rilevando, ovviamente, il fatto che a siffatta determinazione il dichiarante mediato, id est l'imputato, sia verosimilmente giunto attraverso lo svolgimento delle opportune consultazioni con il proprio patrono (cosa questa che in ogni caso non giustificerebbe la attribuzione della scelta del rito abbreviato alla volontà di quest'ultimo), osserva la Corte come la materiale presenza dell'imputato di fronte all'organo pubblico che ha il compito di raccogliere la dichiarazione del nuncius consente a tale organo di verificare che, al di là della formale investitura del portavoce con una procura speciale, la dichiarazione di questo corrisponda all'effettivo volere del soggetto nei confronti del quale la stessa è destinata a spiegare effetti; verifica questa che, evidentemente, potrà essere compiuta anche sulla base della mera rilevazione della assenza di obiezioni da parte dell'imputato - si ribadisce, sempre formalmente e materialmente presente in maniera consapevole allo svolgimento delle operazioni

- sul contenuto di quanto dichiarato dal suo difensore».

Si tratta di orientamento che si colloca in totale continuità con quello espresso da Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680 che ha affermato il seguente principio di diritto che, allo stato, risulta tuttora valido e non superato: «è legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore (nella specie, di fiducia), pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca».

Le Sezioni Unite hanno preso atto della formulazione letterale dell'art. 438, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

Hanno messo in rilievo la natura tecnica della scelta dalla quale deriva «la necessità che l'imputato nell'operarla si consulti con il difensore, quale soggetto munito delle debite conoscenze giuridiche e sia consigliato dal medesimo, nella di lui tipica funzione di assistenza» segnalando come in plurime sentenze della Corte costituzionale (sentenze nn. 125 del 1979, 498 del 1989, ordinanze nn. 421 del 1997 e 182 del 2001) sia stato affermato che «ai fini della realizzazione del giusto processo e della sostanziale parità delle parti, occorre che la specifica capacità professionale del pubblico ministero venga a trovarsi in posizione dialettica rispetto a quella di un soggetto di pari qualificazione che affianchi l'imputato e si presenti come garante della sua autonomia ed indipendenza nella condotta di causa» .

Peraltro, il difensore, nello svolgere tale compito, deve informare l'imputato concordando con lui le «possibili strategie processuali, rappresentandogli le implicazioni che ne derivano»

Le Sezioni Unite hanno inoltre rilevato come la locuzione «è espressa» di cui all'art. 438, comma 3, cod. proc. pen. nella enunciata alternativa, equivale a «è manifestata».

Ne consegue che «l'imputato possa esternare di persona il suo consenso, anche con un comportamento concludente» e che il silenzio, unitamente ad altre circostanze (in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione civile), può assumere una determinata significatività.

Conclusivamente, è stato affermato che «la presenza dell'imputato all'udienza ed il fatto che la richiesta concernente il rito speciale provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costituisce la medesima "parte" processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire all'atteggiamento silente dell'assistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: il che consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato, nel pieno rispetto della prescrizione legislativa».

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Alla luce di tali, qui condivise e ribadite, considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

3. E' infondato il secondo motivo di ricorso.

3.1. Pur avendo operato una rideterminazione della pena, la sentenza di appello, in punto di ricostruzione del fatto ha totalmente condiviso la soluzione adottata dalla sentenza di primo grado con la conseguenza che, in punto di responsabilità, si configura una «doppia conforme».

Conseguentemente, trova applicazione il principio per cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (fra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, F., Rv. 277218).

Quale criterio di valutazione di carattere generale della sentenza di appello, va richiamato anche quello per cui «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

Nel caso di specie, la sentenza di appello si è posta in costante collegamento con quella di primo grado della quale ha sostanzialmente mutuato i medesimi criteri di valutazione degli elementi indiziari e probatori posti a fondamento della decisione e si è collocata in linea di stretta continuità e coerenza con quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

3.2. Il motivo si sostanzia nella formulazione della tesi secondo cui sarebbe configurabile il reato di rissa aggravata e non quello di tentato omicidio.

A tale proposito, si sostiene che l'azione è stata determinata dalle condotte violente delle persone offese e, in particolare, di [REDACTED] che ha preteso il pagamento di quanto dovuto con un'azione di forza e chiedendo il supporto del cugino.

Sarebbero state le persone offese a recarsi sul posto di lavoro degli imputati per, sostanzialmente, provarli e rivendicare il dovuto a [REDACTED]



A tale proposito si evidenzia anche la presenza del taglierino nello zaino di

Si tratta di aspetti già presi in considerazione dalle sentenze di merito che hanno esaminato i motivi di censura riferiti alla individuazione della responsabilità degli imputati indicati da [redacted] in [redacted] e nel fratello [redacted], riscontrato dal cugino [redacted].

A tale proposito, sono state richiamate le convergenti dichiarazioni delle persone offese, quelle dei testimoni presenti, le immagini della videosorveglianza, il video girato da una donna e il riconoscimento da parte della responsabile alla sicurezza dei cantieri della ditta per la quale lavoravano gli imputati.

Ha assunto rilievo il rinvenimento del coltello (con tracce di [redacted] e di [redacted] pag. 9 della sentenza impugnata) e quanto riferito dalle persone offese circa l'origine del contrasto tra [redacted] e [redacted].

La tesi secondo cui sarebbero state le persone offese ad attirare gli imputati è stata smentita, sin dalla sentenza di primo grado (richiamata sul punto da quella di appello), sulla scorta del video registrato dalla teste oculare [redacted] dal quale è stato possibile constatare che l'accoltellamento è avvenuto all'interno del cantiere dove stavano lavorando le vittime e dalla contestuale assenza dei tre imputati dal cantiere nel quale gli stessi avrebbero, invece, dovuto prestare servizio la mattina del 14 aprile.

I testi presenti, peraltro, hanno concordemente descritto l'ingresso dei tre imputati nel cantiere muniti di coltelli in una dinamica del tutto coerente con le ferite inferte alle persone offese e con l'azione di difesa da queste posta in essere.

Alla luce di tali emergenze, sono state giudicate irrilevanti alcune discrasie tra le dichiarazioni dei testi [redacted] ed [redacted] siccome riferite ad aspetti di marginale rilievo ai fini della ricostruzione del fatto (l'orario preciso e alcuni precedenti passaggi degli imputati nei pressi del cantiere).

Esente da censure, pertanto la ricostruzione dell'aggressione come vera e propria spedizione punitiva unilateralmente posta in essere dagli imputati, non già come rissa presupponente la ricorrenza di una reciproca aggressione.

Correttamente, pertanto, è stato ritenuto non residuare alcun dubbio ragionevole circa la prospettazione alternativa del ricorrente in punto di qualificazione come rissa.

Peraltro, va ribadito che «in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la

duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito» (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 e numerose conformi precedenti).

La Corte di appello di Milano si è attenuta, nella sostanza, anche all'ulteriore principio rilevante sul tema per cui «il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica» (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15).

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.

Pur avendo definito «decisive» le prove non valutate dalla Corte di appello nella rubrica che descrive la natura della censura sollevata, nell'illustrazione della critica è stata omessa l'indicazione di un qualsiasi profilo di decisività delle prove asseritamente non acquisite.

In primo luogo, come già ricordato dalla Corte milanese, va ribadito che «nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585).

Inoltre, proprio in punto di mancata illustrazione della decisività della prova non acquisita (tenuto conto che il motivo di ricorso è stato sollevato ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen.) va anche ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745).

I ricorrenti si sono soffermati sull'illustrazione del contenuto delle prove non

valutate ma non sulla loro idoneità a mettere in crisi la ricostruzione complessiva della sentenza.

5. Inammissibile, infine anche il quinto motivo riferito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

A fronte dell'indicazione degli elementi asseritamente pretermessi dalla Corte di appello di Milano nel negare il beneficio (fra i quali l'avvenuto risarcimento erogato alle vittime e il positivo comportamento successivo alla commissione dei reati in contestazione), va rilevato come i giudici di merito di primo e secondo grado abbiano dato rilievo alla mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione (al netto dell'incensuratezza) e alla natura spiccatamente violenta dell'azione delittuosa commessa in pieno giorno e consistita in una vera e propria spedizione punitiva realizzata in una condizione di totale mancanza di autocontrollo.

Va ricordato e ribadito che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

A ciò va aggiunto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 e altre conformi).

Anche in questo caso, la Corte di appello di Milano si è attenuta ai principi in materia.

6. Da quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La natura dei rapporti della vicenda impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003.


**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.


Così deciso il 11/07/2024

Il Consigliere estensore  
Vincenzo Galati



Il Presidente

Vito Di Nicola



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria n. 111

Roma, li ..... **15 OTT. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Marina Calcagni*

